

Repertorio n. 608

Raccolta n. 267

VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatredici il giorno venerdì dodici del mese di aprile
(12/04/2013)

Alle ore undici e dieci minuti.

In Monteveglio, Via Mozzeghine n. 13/15.

Avanti a me Dott. ANGELELISA ROSSI, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa città, è comparso il Signor:

-**BEGHELLI Gian Pietro**, nato a Castello di Serravalle (BO) il 15 gennaio 1945, domiciliato per la carica a Monteveglio (BO) Via Mozzeghine n. 13/15.

Componente della cui identità personale io Notaio sono certo.

Quindi, il Signor **BEGHELLI Gian Pietro**, cittadino italiano, nella sua qualità, come esso stesso dichiara, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società:

"**BEGHELLI S.P.A.**" con sede in Monteveglio (BO) Via Mozzeghine n. 13/15, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna 03829720378, REA: BO - 319364, capitale sociale Euro 10.000.000,00 - interamente versato,

richiede a me Notaio di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione della Società stessa, convocato in questo giorno, luogo ed ora a mezzo posta elettronica, come lo stesso Componente dichiara, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. omissis
2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis
7. Adeguamento dello Statuto ai sensi della Legge 120/2011.
8. omissis.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do' atto di quanto segue:

assume la presidenza della riunione, su unanime designazione, il Signor Gian Pietro Beghelli come sopra costituito il quale dichiara, in base agli accertamenti eseguiti, che:


- il Consiglio di Amministrazione è stato regolarmente convocato;
- sono presenti i Consiglieri Graziano Beghelli, Luca Beghelli, Maurizio Beghelli, Eros Bollani, Giorgio Cariani, Giovanni Pecci, Fabio Pedrazzi, Giovanni Provera, Matteo Tamburini, oltre al costituito Presidente; assente giustificata la Signora Dania Maccaferri;
- è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei signori Dr. Franco Ponzellini, Presidente, Dr. Carla Catenacci e Dr. Guido Rossi Sindaci Effettivi;
- nello statuto sociale è prevista la delega al Consiglio di Amministrazione la competenza per le deliberazioni previste all'art. 2365 C.C..

Quindi, avendo provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti i presenti, il Presidente dichiara validamente costituito il presente Consiglio di Amministrazione ed atto a deliberare sul predetto Ordine del Giorno.

Innanzitutto il Presidente propone al Consiglio di trattare per primo il settimo punto all'Ordine del Giorno, rimandando la trattazione di tutti gli altri punti ad un momento successivo alla deliberazione sul settimo punto.

Il Consiglio alla unanimità approva.

Il Presidente, iniziando a trattare il settimo punto all'Ordine del Giorno espone al



Consiglio le motivazioni che rendono necessario procedere alla modifica dello statuto sociale al fine di renderlo conforme a quanto previsto dalla Legge n. 120/2011 che stabilisce il necessario equilibrio tra i generi nella composizione dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale. Il Presidente chiarisce che trattandosi di modifiche necessarie per adeguare lo statuto a disposizione normative, e contenendo lo statuto espressa delega di competenza al Consiglio di Amministrazione, lo stesso è competente ai sensi dell'art. 2365 C.C. a deliberare in merito.

Quindi il Presidente propone di modificare gli articoli 15 e 22 dello Statuto introducendo negli stessi particolari accorgimenti che rendano possibile ottemperare a quanto previsto dalla sopracitata Legge 120/2011, ed illustra ampiamente al Consiglio il testo proposto dei suddetti articoli.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole alla proposta modifica statutaria.

Udita l'esposizione del Presidente, il Consiglio di amministrazione, peralzata di mano, alla unanimità

delibera:

1) di modificare gli articoli 15 e 22 dello Statuto sociale come segue:

"Art. 15) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il numero degli amministratori è determinato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, fissato di volta in volta dall'assemblea ordinaria dei soci, secondo le modalità di seguito previste. I membri del Consiglio, anche non azionisti, sono eletti dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, con le modalità di voto di lista di seguito specificate, restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

All'elezione degli amministratori si procede secondo le seguenti modalità: tanti Soci che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea) possono presentare una lista di almeno tre, e non più di quindici, candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione dell'intermediario effettuata ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile entro due giorni non festivi prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci collegati tra loro da rapporti di controllo o che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, potranno presentare e votare soltanto una lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

In allegato alle liste devono essere forniti:

- (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato ciascuna lista e della partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/98;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Almeno un candidato per ogni lista deve essere in possesso dei requisiti stabiliti per i

Sindac
in pos
58/199
la sede
stino,
all'art.
dei req
tali atte
Le liste
compo
al gene
meno p
Il num
tenuto
spetto
della li
candid
tuttavi
con la l
Qualor
compo
re vige
eletto
dal pr
ranza
no a el
forme
fine de
verrà c
zione d
Se nel
loro so
noranz
spetto
Qualor
a men
strator
Consig
Il Con
nistrat
Il Con
zione d
Cod. C
"Art. 2
e tutte
Il Colle
L'asser
minor
La nor
presen

Sindaci dall'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i candidati attestino, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998, ed almeno uno di essi attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. La incompletezza di tali attestazioni comporterà l'esclusione della lista dalle votazioni.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

Il numero di amministratori sarà pari al numero di candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. All'esito della votazione risulteranno eletti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tranne l'ultimo, ed il primo candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato, escludendo tuttavia le liste che siano in qualsiasi modo collegate, direttamente o indirettamente, con la lista che ha ottenuto il miglior risultato.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge; se viene a mancare il Consigliere di minoranza, verrà nominato il primo dei non eletti della lista di minoranza, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora, per dimissioni o altre cause, il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può nominare uno o più Amministratori Delegati, stabilendone i poteri.


Il Consiglio potrà altresì nominare un Comitato esecutivo, stabilendone la composizione e determinandone i limiti della delega, il tutto nel rispetto dell'articolo 2381 del Cod. Civ..";

"Art. 22) Il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidati ad un Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente



l'equilibrio tra generi, su basi di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea)

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società nei termini previsti dalla normativa vigente. In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati alla carica di sindaco effettivo e un numero (arrotondato all'eccesso) alla carica di sindaco supplente almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllanti e controllate di Beghelli S.p.A., salva l'applicazione di limiti più restrittivi che possano essere introdotti ai sensi dell'art. 148-bis D. Lgs. 58/1998

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi:

dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente; nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio fra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio

tra generi si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della Lista di Maggioranza, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo saranno tuttavia escluse le liste che siano in qualsiasi modo collegate, direttamente o indirettamente, con la lista che ha ottenuto il miglior risultato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo

candidato nella lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dall'altro membro effettivo tratto dalla lista cui apparteneva il Presidente cessato, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi; qualora non sia possibile procedere alle sostituzioni secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Quando l'assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue: qualora si debba procedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire. In ogni caso, resta fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e il quinto candidato; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente il sindaco supplente e il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi,

I sindaci uscenti sono rieleggibili."

Il Presidente accerta la modalità ed il risultato della votazione che, a sua richiesta, viene, da me Notaio, verbalizzata.

Il Presidente propone al Consiglio di proseguire la verbalizzazione della trattazione degli altri punti all'Ordine del Giorno con verbale a parte.


Il Consiglio alla unanimità approva.

Infine il Presidente mi consegna il testo dello Statuto sociale con le modifiche testè apportate, previamente predisposto e noto ai Soci, che io Notaio ritiro ed allego a questo atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per dispensa avutane dal Signor Comparsante.

Il Consiglio delega il legale rappresentante pro tempore ad apportare al presente atto tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle autorità competenti in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la trattazione del settimo punto all'Ordine del Giorno alle ore undici e venticinque minuti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato lettura al comparsante



che, trovandolo conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive a termini di legge alle ore undici e trenta minuti.

Consta di tre fogli scritti anche da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, anche con mezzi meccanici a norma di legge, e da me Notaio completato per pagine dieci e fino a qui della undicesima.

F.to Gian Pietro Beghelli

F.to Dr. ANGELELISA ROSSI Notaio

n
L
d
H
al
Ar
leg
est

Allegato "A" al n. 267 di fascicolo

STATUTO

TITOLO I°

NOME - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1) È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "BEGHELLI S.P.A."

Art. 2) La società ha per oggetto la produzione e la vendita di apparecchiature per l'illuminazione a funzionamento normale ed in emergenza e di apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere;

l'esecuzione di lavorazioni meccaniche, elettriche ed elettroniche; l'installazione e l'assistenza di impianti e sistemi per l'illuminazione di emergenza, di sicurezza, e permanente; la produzione e l'assemblaggio di sistemi di sicurezza, anti intrusione e rilevazione gas; il montaggio e l'assemblaggio di particolari, complessi modulari ed attrezzature per l'industria elettromeccanica ed elettronica in genere, di pannelli solari per la produzione di energia elettrica e/o termica, e quant'altro affine. Per il raggiungimento dell'oggetto, la società potrà assumere mandati di agenzie, aprire filiali, sedi ed uffici sia in Italia che all'estero; nominare agenti, subagenti e produttori; assumere interessenze, partecipazioni e quote, sotto qualsiasi forma, di imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio, il tutto esclusivamente per conto proprio ed escluso comunque l'esercizio di attività di cui all'art. 1, comma 3 del Decreto Legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

compiere qualunque operazione commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria, industriale, di rappresentanza o di commissione che sia ritenuta utile ed opportuna nonché svolgere attività di consulenza tecnica direttamente o indirettamente connessa con lo scopo sociale.

La società potrà inoltre prestare garanzie di qualsiasi natura, incluse fidejussioni e garanzie reali, nell'interesse di società controllate o collegate.

Art. 3) La società ha la sede legale in Monteveglio (Bologna).

Art. 4) La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacent) ed è prorogabile su delibera dell'assemblea degli azionisti.

TITOLO II°

CAPITALE

Art. 5) Il capitale sociale è di Euro 10.000.000 (diecimilioni) diviso in n. 200.000.000 (duecentomilioni) azioni del valore nominale di Euro 0,05 (zero virgola zerocinque) ciascuna.

L'assemblea potrà deliberare l'emissione di categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelle ordinarie.

In sede di aumento di capitale sociale è derogato il disposto dell'art. 2342 c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

Art. 6) Le azioni sono al portatore, salva la nominatività prescritta da leggi speciali.


Esse sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione valgono le disposizioni dell'art. 2347 Cod. Civ..

Le azioni possono essere liberamente alienate, con effetto verso la società, nel rispetto delle leggi vigenti.

Il possesso di una o più azioni costituisce per sé solo adesione all'atto costitutivo ed al presente Statuto.

Art. 7) La società può emettere obbligazioni, sotto la osservanza delle disposizioni di legge, demandando al Consiglio la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione.

TITOLO III°



ASSEMBLEE

Art. 8) L'assemblea, regolarmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli azionisti anche non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea si svolge nel rispetto del regolamento allegato al presente statuto. Al Consiglio è attribuita la competenza delle deliberazioni indicate nell'art. 2365, comma 2, del codice civile.

Art. 9) L'assemblea è ordinaria e straordinaria e, fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, può essere convocata nel comune dove ha sede la società nonché altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da pubblicarsi nei termini e con le modalità previsti dalle norme di legge. L'avviso di convocazione sarà comunque pubblicato, a scelta dell'organo amministrativo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il Resto del Carlino" o sul quotidiano "Finanza e Mercati".

Nello stesso avviso può essere indicata per altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima vada deserta; in caso di assemblea straordinaria, lo stesso avviso può anche indicare la data per la terza convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché le altre informazioni richieste dalle vigenti normative e regolamenti.

Il consiglio di amministrazione provvede, nelle forme e nei termini stabiliti dalla vigente disciplina legislativa e regolamentare, a mettere a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato di quotazione una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni applicabili.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, nei limiti, nei termini e con le modalità previste dalla legge. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione ed entro i termini previsti dalla legge applicabile. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalla relazione di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 58/98.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; detto termine potrà essere prorogato a 180 giorni nei casi e nel rispetto delle modalità di cui all'art 2364 c.c.

Art. 10) Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. Possono intervenire all'assemblea o farsi rappresentare, nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, vigente - la comunicazione effettuata dall'intermediario in

conformità alle proprie scritture contabili.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea, ai sensi e nei limiti di legge, e possono conferire la delega, anche in via elettronica, se prevista dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, con le modalità dalla stessa stabilite.

In tale caso la notifica elettronica della delega può essere effettuata secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società, ovvero mediante posta elettronica certificata, indirizzata alla casella di posta elettronica indicata nell'avviso stesso.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.

Art. 10 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In difetto l'assemblea elegge il proprio presidente.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare all'assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire di volta in volta, le modalità di votazione.

La validità dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è constatata dal Presidente.

Art. 12 La regolare costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono regolate dalla legge. Il quorum deliberativo per la nomina degli Amministratori è stabilito nella maggioranza relativa dei voti.

Art. 13 Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

Art. 14 I verbali dell'assemblea, quando non siano redatti da un Notaio, sono compilati, approvati e firmati dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea. Le copie e gli estratti dei verbali, certificati conformi con firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione e in assenza o impedimento di questi da un Notaio, fanno piena prova.

TITOLO IV° AMMINISTRAZIONE

Art. 15 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il numero degli amministratori è determinato da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, fissato di volta in volta dall'assemblea ordinaria dei soci, secondo le modalità di seguito previste. I membri del Consiglio, anche non azionisti, sono eletti dall'assemblea, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, con le modalità di voto di lista di seguito specificate, restano in carica per tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

All'elezione degli amministratori si procede secondo le seguenti modalità: tanti Soci che rappresentino almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea) possono presentare una lista di almeno tre, e non più di quindici, candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale nei termini previsti dalla normativa vigente. Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, fa fede la comunicazione dell'intermediario effettuata ai sensi dell'art. 2370 del Codice Civile entro due giorni non festivi prima della data dell'assemblea in prima convocazione.

Ciascun socio potrà presentare e votare una sola lista di candidati ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. I soci collegati tra loro da



rapporti di controllo o che siano assoggettati a comune controllo, ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 58/1998, potranno presentare e votare soltanto una lista. Il voto di ciascun socio riguarderà la lista e dunque automaticamente tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni, aggiunte o esclusioni.

In allegato alle liste devono essere forniti:

- (i) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato ciascuna lista e della partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del D.Lgs. 58/98;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.

Almeno un candidato per ogni lista deve essere in possesso dei requisiti stabiliti per i Sindaci dall'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. Tutti i candidati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i candidati attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del D. Lgs. 58/1998, ed almeno uno di essi attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 148 terzo comma del D.Lgs. 58/1998. La incompletezza di tali attestazioni comporterà l'esclusione della lista dalle votazioni.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

Il numero di amministratori sarà pari al numero di candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. All'esito della votazione risulteranno eletti, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tranne l'ultimo, ed il primo candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato, escludendo tuttavia le liste che siano in qualsiasi modo collegate, direttamente o indirettamente, con la lista che ha ottenuto il miglior risultato.

Qualora, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della Lista di Maggioranza secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge; se viene a mancare il Consigliere di minoranza, verrà nominato il primo dei non eletti della lista di minoranza, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora, per dimissioni o altre cause, il numero dei Consiglieri in carica fosse ridotto

a meno della metà, tutti gli Amministratori si intenderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e può nominare uno o più Amministratori Delegati, stabilendone i poteri.

Il Consiglio potrà altresì nominare un Comitato esecutivo, stabilendone la composizione e determinandone i limiti della delega, il tutto nel rispetto dell'articolo 2381 del Cod. Civ.

Art. 16) La firma e la rappresentanza attiva e passiva della società di fronte ai terzi e in ogni sede amministrativa e giudiziaria, ivi compreso il giudizio in Cassazione e avanti il Consiglio di Stato, spettano disgiuntamente al Presidente e, se nominato, al Consigliere Delegato più anziano di età con facoltà di nominare avvocati, procuratori alle liti e mandatarî speciali.

Art. 17) Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutte le più ampie facoltà e poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano tassativamente all'assemblea.

Art. 18) L'emolumento per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è stabilito dall'assemblea; agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio ha il potere di attribuire ulteriori emolumenti agli Amministratori investiti di particolari incarichi ai sensi dell'art. 2389 III comma C.C..

Art. 19) Il Consiglio si riunirà sia nella sede della Società che altrove, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri in carica o da almeno un sindaco effettivo.

La convocazione del Consiglio sarà fatta dal Presidente con lettera raccomandata, da inviarsi al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o con telefax o telegramma nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Il Consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente e con le modalità sopra indicate, da un sindaco effettivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti ha la prevalenza la tesi cui accede il Presidente.


E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, ove nominato, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso devono essere assicurate:

- a) l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, ove nominato, si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Le deliberazioni del Consiglio, anche se assunte in adunanze tenute per videoconferenza, sono registrate in apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20) Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di



maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante comunicazione scritta al Collegio Sindacale.

Art. 21) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, provvede alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art 154-bis D. Lgs. 58/1998, conferendogli adeguati poteri e dotandolo di adeguati mezzi ai fini di consentirgli l'esercizio delle funzioni previste dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere una preparazione in materie economico - aziendali ed un'esperienza professionale commisurate all'incarico.

TITOLO V°

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22) Il controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della società e tutte le altre funzioni previste dalla legge sono affidati ad un Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti.

L'assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

La nomina del Collegio Sindacale, salvo quanto previsto al penultimo comma del presente articolo, avviene, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, su basi di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere.

Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% (due per cento) delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria (ovvero l'eventuale soglia inderogabile inferiore determinata ai sensi della normativa vigente alla data dell'assemblea)

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della società nei termini previsti dalla normativa vigente. In allegato alle liste devono essere fornite una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa un numero (arrotondato all'eccesso) di candidati alla carica di sindaco effettivo e un numero (arrotondato all'eccesso) alla carica di sindaco supplente almeno pari alla percentuale indicata nella disciplina applicabile pro tempore.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati nei mercati regolamentati italiani, con esclusione delle società controllanti e controllate di Beghelli S.p.A., salva l'applicazione di limiti